

FAQ 002	del 19 settembre 2008 Stato 1° settembre 2017
----------------	--

Dispositivo per chiamate d'emergenza: informazioni nella cabina

Domande:

Con la pubblicazione all'interno del Foglio federale nel 2004 è entrata in vigore in Svizzera la norma EN 81-28. L'articolo 4.1.4 di quest'ultima stabilisce che i segnali visibili e udibili indicano al passeggero che la chiamata d'emergenza inoltrata è effettivamente una chiamata d'emergenza.

1. Tale norma deve essere obbligatoriamente rispettata per tutti i nuovi ascensori immessi in commercio?
2. Il paragrafo 4.1.4 della norma deve essere obbligatoriamente rispettato o è sufficiente una conferma della chiamata d'emergenza «come prima» semplicemente tramite segnali acustici?
3. Quali sono i requisiti previsti dall'IFA in caso di controllo successivo?

Risposte:

1. Una norma di per sé non è mai obbligatoria. Tuttavia, il rispetto di una norma armonizzata lascia supporre che i requisiti essenziali della legislazione vigente (OAsc, SR 930.112, oppure direttiva sugli ascensori 2014/33/UE) vengano rispettati. L'ordinanza stabilisce che gli ascensori devono essere muniti di un mezzo di comunicazione bidirezionale. Se tale dispositivo per chiamate d'emergenza è realizzato conformemente alla norma EN 81-28, i requisiti dell'ordinanza sugli ascensori sono soddisfatti.
2. La norma EN 81-28 deve essere rispettata. Se chi immette in commercio un ascensore deroga alla norma o a singoli punti di essa, deve sottoporre l'apparecchio a una procedura di valutazione della conformità da parte di un organismo competente.
3. Durante l'ispezione l'IFA controlla il dispositivo per chiamate d'emergenza installato nell'ascensore. Basata sui requisiti delle norme EN 81-28. Anomalie sono elencate nel rapporto di controllo come un difetto e devono essere eliminati.